



tellco

Regolamento degli investimenti

Tellco Previdenza 1e

Tellco Previdenza 1e
Bahnhofstrasse 4
Postfach 434
CH-6431 Schwyz
t + 41 58 442 64 00
vorsorge1e@tellco.ch
tellco.ch

valevole dal 1° gennaio 2020



Indice

| | |
|--|-----------|
| Capitolo 1: Fondamenti | 3 |
| 1 Scopo e ambito di validità | 3 |
| 2 Principi fondamentali della gestione patrimoniale | 3 |
| 3 Disposizioni sulla lealtà e l'integrità | 6 |
| Capitolo 2: Organizzazione | 6 |
| 4 Consiglio di fondazione | 6 |
| 5 Direzione | 6 |
| 6 Persona assicurata | 6 |
| 7 Ufficio di revisione | 7 |
| 8 Specialista per la previdenza professionale | 7 |
| 9 Amministrazione e gestione | 7 |
| 10 Esercizio del diritto di voto degli azionisti | 7 |
| Capitolo 3: Controlling | 8 |
| 11 Principi fondamentali per gli investimenti mobiliari e il controlling | 8 |
| 12 Regole di valutazione per la stesura di rapporti | 9 |
| 13 Sistema di retribuzione dei gestori patrimoniali esterni | 9 |
| Capitolo 4: Disposizioni finali | 9 |
| 14 Entrata in vigore e adeguamento | 9 |
| Allegato 1 | 10 |
| Allegato 2 | 11 |
| Allegato 3 | 12 |

Ai sensi dell'atto di fondazione, il consiglio di fondazione emana il seguente regolamento degli investimenti.

Capitolo 1: Fondamenti

1 Scopo e ambito di validità

- 1.1 Il presente regolamento regola i principi fondamentali della gestione patrimoniale di Tellico Previdenza 1e (di seguito denominata «Fondazione»).
- 1.2 Almeno una volta l'anno, il regolamento viene verificato ed eventualmente modificato.

2 Principi fondamentali della gestione patrimoniale

- 2.1 La Fondazione definisce le strategie d'investimento.

Le strategie d'investimento che i singoli assicurati possono scegliere denotano diversi profili di rischio e tra queste almeno una deve soddisfare i requisiti descritti nell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) all'art. 53a Investimenti a basso rischio. Ogni singola persona assicurata sceglie una strategia che sia commisurata alla capacità di rischio e alla propensione al rischio.

- 2.2 Per quanto concerne le soluzioni d'investimento di cui all'art. 1e OPP 2 (investimenti 1e), scelta della strategia d'investimento proposte dalla cassa di previdenza (al massimo 10) sono consultabili nella scheda per la scelta della strategia, tramite cui l'assicurato sceglie la propria strategia d'investimento.
- 2.3 Nel quadro della gestione patrimoniale occorre rispettare sempre tutte le prescrizioni e le disposizioni legali nonché regolamentari concernenti gli investimenti, in particolare quelle definite nella legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e nell'OPP 2.

Nella definizione delle strategie d'investimento è necessario considerare l'entità di rendita e di rischio a lungo termine propria delle diverse categorie d'investimento.

- 2.4 Investimenti consentiti

Il patrimonio previdenziale può essere investito in:

A Mezzi liquidi

B Crediti espressi in importi fissi

- Averî bancari;
- Investimenti sul mercato monetario con scadenza fino a 12 mesi;
- Obbligazioni di cassa;
- Prestiti obbligazionari, inclusi quelli con diritti di conversione o di opzione;
- Obbligazioni garantite;
- Titoli ipotecari svizzeri;
- Riconoscimenti di debito di enti di diritto pubblico svizzeri.

C Azioni, buoni di partecipazione e di godimento nonché titoli analoghi, partecipazioni e quote sociali di cooperative; le partecipazioni a società sono ammesse se sono quotate in una borsa o negoziate su un altro mercato regolamentato aperto al pubblico.

D Investimenti alternativi senza obbligo di versamenti suppletivi, come hedge fund, private equity, insurance linked securities, materie prime e infrastrutture.



Gli investimenti alternativi possono essere effettuati soltanto mediante investimenti collettivi diversificati, certificati diversificati o prodotti strutturati diversificati.

Nel comparto degli investimenti alternativi sono ammessi unicamente investimenti collettivi non diversificati sottoposti alla vigilanza dell'autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA oppure ammessi da quest'ultima alla distribuzione in Svizzera. Per ogni strategia d'investimento e per ogni investimento può essere impiegato al massimo il 5% del patrimonio previdenziale.

2.5 Modalità di attuazione

2.5.1 Gestori patrimoniali

La Fondazione affida gli investimenti e la gestione del proprio patrimonio previdenziale soltanto a persone e a istituzioni abilitate a tale scopo e che sono organizzate in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni agli artt. 48f e 48g OPP2. Il consiglio di fondazione decide in merito all'accreditamento dei gestori patrimoniali. La strategia d'investimento, le bande di oscillazione, le responsabilità e le condizioni devono essere disciplinate per iscritto all'interno di un contratto di gestione patrimoniale per ogni strategia fra il gestore patrimoniale e la Fondazione. L'accordo stabilisce espressamente l'applicazione per analogia del disposto degli artt. 49-58 OPP2.

I compiti dei gestori patrimoniali sono:

- a) l'attuazione della strategia d'investimento secondo quanto disposto dall'assicurato e conformemente al profilo di rischio;
- b) la vigilanza sulle condizioni quadro legali e regolamentari;
- c) la stesura del rapporto trimestrale da presentare all'attenzione del consiglio di fondazione.

2.5.2 Consulenti patrimoniali

Ai gestori patrimoniali si applicano per analogia le disposizioni di cui al punto 2.5.1.

I compiti del gestore patrimoniale sono riportati nel contratto di consulenza e tra questi conta quello di informare la commissione previdenziale dei rischi legati agli investimenti patrimoniali.

2.5.3 La Fondazione si accerta che le direttive d'investimento e le disposizioni di cui all'OPP 2 siano sempre rispettate e vengano sottoposte a controlli periodici. Inoltre verifica periodicamente la performance delle strategie d'investimento e le spese derivanti dall'investimento patrimoniale cui fa fronte l'assicurato. In aggiunta monitora i centri di deposito.

2.6 La Fondazione definisce in modo trasparente gli obiettivi, i principi fondamentali nonché le direttive per l'attuazione e il monitoraggio dell'investimento patrimoniale in modo tale da permettere all'organo paritetico di esercitare pienamente la propria funzione direttiva.

La Fondazione stabilisce le norme da applicare all'esercizio dei diritti degli azionisti.

2.7 Tutte le persone incaricate ad amministrare, a dirigere o a controllare la Fondazione si assumono la responsabilità dei danni che arrecano alla Fondazione intenzionalmente o per negligenza.

2.8 Investimenti addizionali

2.8.1 Ai sensi dell'art. 50 cpv. 4bis OPP 2 la Fondazione offre alla cassa di previdenza anche un'estensione delle opportunità d'investimento nel rispetto degli artt. 2.8.2 e segg. e 2.9 del presente regolamento.

2.8.2 I principi per l'estensione delle opportunità d'investimento sono stabiliti dalla Fondazione in accordo con le strategie d'investimento scelte dalla cassa di previdenza.



2.8.3 In caso di adozione di un'opportunità d'investimento addizionale in base all'art. 2.8.2, la Fondazione, il consulente o il gestore patrimoniale informano la commissione previdenziale dei rischi specifici.

2.8.4 Nel proprio conto annuale conformemente all'art. 50 cpv. 4 bis OPP 2 la Fondazione dimostra che le prescrizioni in materia di sicurezza e di distribuzione del rischio sono state rispettate conformemente all'art. 50 cpv. 1–3 OPP 2.

2.9 Investimenti addizionali consentiti

Le seguenti opportunità d'investimento addizionali sono consentite nel rispetto dei principi di diversificazione, se la strategia è dichiarata per iscritto e se è stato inoltre stipulato un contratto tra un eventuale consulente o gestore patrimoniale e la Fondazione.

2.9.1 Investimenti in valute estere diversificate

Nel caso di un'estensione degli investimenti in valute estere fino a un massimo del 70 %, è consentito un investimento nelle seguenti valute negoziabili e liquide fino a un massimo del 30 % per valuta: USD, EUR, GBP, AUD, CAD, JPY.

2.9.2 Investimenti in azioni, titoli simili e altre partecipazioni

Nel caso di un'estensione degli investimenti azionari fino a un massimo del 85 %, è consentito investire esclusivamente in investimenti collettivi di capitale oppure società d'investimento quotate in borsa calcolando regolarmente il net asset value (NAV, valore netto d'inventario).

2.9.3 Investimenti immobiliari

I collocamenti possono avvenire unicamente in investimenti collettivi di capitale oppure in società d'investimento quotate in borsa, calcolando regolarmente il NAV.

2.9.4 Investimenti alternativi senza obbligo di versamento suppletivo

Questi comprendono tra l'altro hedge fund, investimenti in materie prime, infrastrutture, private equity e investimenti simili. I collocamenti possono avvenire unicamente in investimenti collettivi di capitale oppure in società d'investimento quotate in borsa, calcolando regolarmente il valore di mercato o il NAV. Gli investimenti collettivi di capitale non diversificati (ad esempio ETF sull'oro) non possono costituire più del 5 % del patrimonio del cliente.

2.9.5 Investimento presso un singolo debitore

Al massimo il 20 % del patrimonio previdenziale può essere investito in liquidità presso una banca.

2.10 Limiti percentuali per categoria d'investimento addizionale

Al patrimonio disponibile si applicano i seguenti limiti percentuali per singola categoria d'investimento addizionale di cui agli artt. 2.8 e 2.9:

| | |
|--|------|
| Investimenti in valute estere diversificate | 70 % |
| massimo 30 % per valuta | |
| Investimenti in azioni, titoli simili e altre partecipazioni | 85 % |
| Investimenti in immobili, di cui massimo un terzo all'estero | 50 % |
| Investimenti alternativi | 30 % |
| Investimenti non diversificati per fondo | 5 % |
| Singoli limiti per liquidità presso un partner bancario | 20 % |

3 Disposizioni sulla lealtà e l'integrità

3.1 All'allegato 3 sono contenute le disposizioni concernenti l'integrità e la lealtà.

Capitolo 2: Organizzazione

4 Consiglio di fondazione

Di competenza del consiglio di fondazione sono in particolare:

- a) la definizione della strategia d'investimento;
- b) l'approvazione del regolamento degli investimenti;
- c) l'accreditamento dei gestori patrimoniali e dei consulenti patrimoniali;
- d) il controllo continuo degli amministratori patrimoniali e dei consulenti patrimoniali;
- e) l'approvazione degli strumenti e delle procedure di controllo del rischio;
- f) il controllo e l'adempimento dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 48l OPP 2;
- g) in casi particolari, il consiglio di fondazione detiene il diritto di revocare la facoltà del singolo assicurato di scegliere l'investimento dei capitali di previdenza (revoca immediata) e, se necessario, di influire direttamente sulla strategia d'investimento.

Per «casi particolari» ai sensi della lett. g sono intesi:

- grave crisi del mercato dei capitali, una perdita di almeno il 25% in una classe d'investimento nel giro di sei mesi o una perdita di minimo il 10% in tutte le classi d'investimento nel giro di sei mesi;
- grave crisi politica o tecnologica.

5 Direzione

Di competenza della direzione sono in particolare:

- a) l'autorizzazione della strategia d'investimento scelta dalla persona assicurata o la formulazione di una controproposta nel quadro delle strategie offerte dalla cassa di previdenza;
- b) la stipula di contratti con gli amministratori patrimoniali e il centro di deposito;
- c) il monitoraggio e il rispetto delle disposizioni legali e regolamentari;
- d) la garanzia della stesura di rapporti adeguati da presentare all'attenzione del consiglio di fondazione;
- e) la richiesta alle persone e alle istituzioni coinvolte nella gestione patrimoniale di una dichiarazione annuale scritta sui vantaggi patrimoniali e i legami d'interesse personali ai sensi dell'art. 48l OPP 2.

6 Persona assicurata

La persona assicurata

- sceglie, tra le strategie d'investimento offerte dalla cassa di previdenza, una strategia personale commisurandola alla propria capacità di rischio e alla propria propensione al rischio;
- annota la strategia d'investimento selezionata sulla scheda per la scelta della strategia, sottoscrivendola. Così facendo la persona assicurata dichiara di essere stata informata in merito alle opportunità e ai rischi delle strategie nonché dei mercati dei capitali;
- verifica regolarmente (almeno ogni cinque anni) il proprio profilo di rischio e ne trasmette i dati alla Fondazione.

7 Ufficio di revisione

L'ufficio di revisione esamina gli investimenti patrimoniali. I suoi compiti sono regolati dall'art. 52c LPP come pure dalle raccomandazioni di EXPERTsuisse. In particolare verifica che:

- a) gli investimenti patrimoniali siano conformi alle disposizioni legali e regolamentari;
- b) siano stati presi i necessari provvedimenti per garantire la lealtà in seno all'investimento patrimoniale e che l'osservazione dei doveri di lealtà vengano sufficientemente controllati dal consiglio di fondazione;
- c) sia stata rispettata la LPP all'art. 51c Negozi giuridici con persone vicine.

8 Specialista per la previdenza professionale

Lo specialista per la previdenza professionale verifica regolarmente che:

- la Fondazione fornisca la garanzia di essere in grado di adempiere ai propri obblighi;
- le disposizioni attuariali previste dal regolamento in merito alle prestazioni e al finanziamento siano conformi alle prescrizioni di legge.

Egli stila un resoconto scritto con i risultati della verifica effettuata, da destinare al consiglio di fondazione.

9 Amministrazione e gestione

Di competenza dell'amministrazione e della gestione sono:

- a) la gestione degli investimenti, per ogni strategia, nel sistema bancario;
- b) la registrazione degli investimenti e dei profitti nel libro contabile finanziario;
- c) la valutazione del patrimonio in osservanza della LPP;
- d) l'esecuzione dei pagamenti;
- e) la corretta conservazione dei giustificativi di titoli per la durata prevista dalla legge.

10 Esercizio del diritto di voto degli azionisti

Di regola vi è rinuncia all'esercizio dei diritti di partecipazione in società per azioni straniere; tali diritti vengono adoperati esclusivamente in singoli casi se richiesto dal consiglio di fondazione.

In relazione all'esercizio dei diritti di partecipazione in società per azioni ai sensi del codice delle obbligazioni svizzero con sede in Svizzera e con azioni quotate in una borsa svizzera o estera, trovano applicazione le seguenti disposizioni.

- 10.1 Nel quadro del conferimento del mandato di gestione patrimoniale, la Fondazione impartisce all'amministratore patrimoniale istruzioni durature per l'esercizio del voto degli azionisti. Il gestore patrimoniale è tenuto a esercitare in seno all'assemblea generale della società il diritto di voto per le azioni direttamente detenute dalla società stessa in merito alle proposte annunciate.

L'obbligo di voto interessa i seguenti punti dell'ordine del giorno dell'assemblea generale:

- a) Elezione dei membri del consiglio di amministrazione, del presidente del consiglio di amministrazione, dei membri del comitato di retribuzione e del rappresentante indipendente per l'esercizio del diritto di voto;
- b) Disposizioni statutarie;
- c) Indennità conferite direttamente o indirettamente dalla società al consiglio di amministrazione, al comitato di direzione e al comitato consultivo;
- d) Indennità attribuite ai membri del consiglio di amministrazione, del comitato di direzione e del comitato consultivo per attività nell'azienda controllate direttamente o indirettamente dalla società che non state approvate dall'assemblea generale della società stessa.

Non sussiste alcun obbligo di voto nel caso di deliberazioni riguardanti il discarico al consiglio di amministrazione, la presa in consegna del resoconto annuale e gli aumenti nonché le riduzioni di capitale.

Nel caso di investimenti collettivi viene assolto l'obbligo di voto, qualora sia previsto il relativo diritto.

La Fondazione vota nell'interesse dei propri assicurati.

I titoli prestatati sono da ritirare in occasione dell'assemblea generale.

La Fondazione può astenersi dal voto se ciò corrisponde all'interesse degli assicurati, ovvero se non esistono motivi validi per esprimersi a favore o contro il punto dell'ordine del giorno trattato.

- 10.2 L'interesse degli assicurati è reputato osservato se il voto serve alla durevole prosperità dell'istituto di previdenza ed è stato espresso in una prospettiva a lungo termine. Ciò significa che:
- a) una solidità della crescita finanziaria deve essere considerata prioritaria rispetto a un alto dividendo (autofinanziamento nel lungo periodo della società anonima);
 - b) un finanziamento della società tramite capitale proprio che sia durevole nel tempo è da preferirsi a una restituzione dei versamenti di capitale.

Nell'esercizio dei diritti di voto pertanto la Fondazione si orienta ai principi di rendita, sicurezza, liquidità e prospettiva a lungo termine.

- 10.3 La Fondazione è tenuta almeno una volta l'anno a rendere conto ai propri assicurati sulle modalità di adempimento del proprio obbligo di voto sotto forma di relazione dettagliata. La trasmissione di tale resoconto può avvenire in concomitanza con il conto annuale, mediante pubblicazione sul sito della Fondazione o in altro modo appropriato.

Qualora la Fondazione non segua le proposte del consiglio di amministrazione o si astenga dal voto, è tenuta a motivare la propria scelta in modo dettagliato nella relazione di cui sopra.

- 10.4 Il consiglio di fondazione delibera in merito al procedimento di esercizio dei diritti di voto e ne definisce le modalità concrete. L'attuazione può essere delegata a terzi ai sensi delle presenti disposizioni, ad esempio a un comitato per il voto, a una commissione d'investimento, a un portfolio manager o a un consulente esterno. Di regola, la presenza diretta all'assemblea generale non è richiesta. Per l'esercizio concreto del diritto di voto è possibile avvalersi del servizio di uno o più rappresentanti indipendenti.

Capitolo 3: Controlling

- 11 Principi fondamentali per gli investimenti mobiliari e il controlling
- 11.1 Per tutte le strategie d'investimento, il consiglio di fondazione garantisce che siano sempre rispettate le prescrizioni sugli investimenti ai sensi dell'art. 71 cpv. 1 LPP e degli artt. 49–58 OPP 2, sottoponendole a controlli periodici.
- 11.2 La Fondazione controlla trimestralmente i mandati. Il consiglio di fondazione può delegare gli accertamenti a investment controller esterni.
- 11.3 Su base trimestrale la contabilità per gli investimenti confronta gli estratti del centro di deposito con i propri fondi.



12 Regole di valutazione per la stesura di rapporti

La valutazione degli attivi avviene in conformità dei principi Swiss GAAP RPC 26 ed è regolata nell'allegato 2.

13 Sistema di retribuzione dei gestori patrimoniali esterni

I costi di gestione patrimoniale sono da fatturare in virtù del patrimonio amministrato.

Qualora, nel quadro dell'esercizio della propria attività, i gestori patrimoniali ricevano da parte di terzi (segnatamente banche, distributori di fondi ecc.) vantaggi patrimoniali (quali retrocessioni, provvigioni di intermediazione, commissioni per la gestione di fondi) in prima persona o tramite i propri collaboratori, debbono obbligarsi contrattualmente ad accreditarli alla Fondazione, tempestivamente e di propria iniziativa, sulla rispettiva strategia d'investimento.

Capitolo 4: Disposizioni finali

14 Entrata in vigore e adeguamento

Il presente regolamento degli investimenti è stato approvato dal consiglio di fondazione ed entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Schwyz, 12 dicembre 2019

Tellico Previdenza 1e
Il consiglio di fondazione

Peter Hofmann
Presidente

Pierre Christen
Membro

In caso di divergenze nell'interpretazione fa fede il testo tedesco.



Allegato 1

Rating minimo secondo Standard & Poor's (S&P)

Ai sensi della delibera del consiglio di fondazione del 19 gennaio 2018 sono ammessi i seguenti rating minimi secondo S&P:

| | |
|---|---|
| Mercato monetario | A |
| Obbligazioni in CHF nazionali ed estere | Investment grade |
| Obbligazioni Mondo | Investment grade |
| Prestiti a enti di diritto pubblico | A |
| Operazioni OTC | A |
| Averi sul conto | A (eccezione: conti gestiti dal centro di deposito) |

Nel caso di controparti o debitori senza rating, fa stato la classificazione del rischio di Moody's o di Fitch.

In caso di assenza di rating, fa stato la classificazione del rischio del centro di deposito.

Schwyz, 25 aprile 2018

Allegato 2

Principi di valutazione

1. Gli averi sul conto e gli investimenti sul mercato monetario sono quotati al valore nominale.
2. Le obbligazioni, le azioni e le partecipazioni di investimenti collettivi sono quotate in base alla quotazione in borsa stabilita alla data di riferimento, le obbligazioni di cassa invece al massimo al valore nominale. Fanno stato le quotazioni emesse dai centri di deposito.
3. Le valute sono quotate in base alla quotazione in borsa stabilita alla data di riferimento. Fanno stato le quotazioni emesse dai centri di deposito.
4. I prestiti sono quotati al valore nominale, operando eventuali dovute rettifiche di valore.
5. Gli investimenti alternativi vengono fatti oggetto di bilancio all'ultimo valore netto d'inventario disponibile emesso secondo pratiche di settore riconosciute e tenendo conto dei flussi finanziari nel frattempo mossi. La valutazione può pertanto comportare ritardi di circa tre mesi.

Schwyz, 25 aprile 2018



Allegato 3

Disposizioni sulla lealtà e l'integrità

1. Ambito di validità

Le disposizioni seguenti si applicano al consiglio di fondazione nonché a tutti i soggetti e tutte le istituzioni che svolgono mansioni per la Fondazione.

2. Regole applicabili

Le disposizioni legislative in materia di lealtà e integrità all'interno della gestione patrimoniale (art. 51b LPP e artt. 48f–48l OPP2) costituiscono il fondamento delle disposizioni successive.

3. Disposizioni generali

Il consiglio di fondazione fa in modo che i responsabili siano informati delle direttive in materia di lealtà e integrità e verifica che tali disposizioni vengano rispettate. I soggetti e le istituzioni esterne che ricoprono una carica nell'ambito della gestione patrimoniale devono adempiere ai requisiti indicati nell'art. 48 OPP2.

4. Vantaggi patrimoniali

Le modalità di indennizzo dei soggetti e delle istituzioni incaricati devono poter essere stabilite in maniera univoca e sancite in un contratto scritto. In linea di massima, tutti i vantaggi patrimoniali il cui importo supera l'indennizzo concordato devono essere indirizzati alla Fondazione. Non possono essere accettati inviti, regali e altri vantaggi patrimoniali personali che non sarebbero concessi senza la carica ricoperta presso la Fondazione. Da questi principi sono esclusi:

- a) Regali occasionali: per regali occasionali si intendono regali elargiti in singole occasioni e che non superano il valore di CHF 200 per volta e CHF 2'000 per anno.
- b) Inviti: sono intesi gli inviti a eventi che comportano un profitto per la Fondazione, ad esempio seminari specializzati, qualora si tengano al massimo una volta al mese. Gli eventi ammessi sono di regola limitati alla durata di un giorno, non sono validi per un accompagnatore, devono essere raggiungibili con l'autovettura o con i mezzi pubblici e a pranzo o la sera possono prevedere un evento di carattere sociale.

È vietato accettare vantaggi patrimoniali personali corrisposti in denaro (contanti, buoni, sconti ecc.) oltre i CHF 50.

5. Limitazioni nell'attività commerciale delle persone coinvolte nella gestione patrimoniale

Sono considerate coinvolte nella gestione patrimoniale tutte le persone che prendono decisioni a nome della Fondazione in merito all'acquisto o alla vendita di investimenti ovvero coloro che sono a conoscenza di tali decisioni. Per tali persone è vietato intrattenere affari per proprio conto prima (front running), parallelamente (parallel running) o subito dopo (after running) l'esecuzione di incarichi commerciali della Fondazione. Se tali transazioni, per eludere queste disposizioni, vengono concluse tramite terzi, saranno considerate come svolte per proprio conto.



6. Churning

È vietata la riorganizzazione del deposito della Fondazione senza un motivo economico che sia nell'interesse della stessa.

7. Comunicazione dei legami d'interesse

Tutti i soggetti interessati da queste disposizioni sono obbligati a comunicare la presenza di legami d'interesse che potrebbero compromettere l'imparzialità durante lo svolgimento della propria attività. Tale comunicazione deve avvenire il prima possibile, tassativamente prima della conclusione di una transazione, prima di una votazione o di un'assunzione. Le persone con un legame d'interesse che potrebbe limitarne l'indipendenza si astengono dal partecipare a, predisporre, consultare su o controllare tali decisioni.

8. Dichiarazioni annuali

Il consiglio di fondazione richiede ogni anno a tutti i soggetti coinvolti una dichiarazione personale scritta, nella quale va confermato di essere a conoscenza delle disposizioni sulla lealtà, di non aver ricevuto alcun vantaggio patrimoniale ingiustificato, di non aver concluso affari per proprio conto e di non avere conflitti d'interesse non comunicati.

9. Sanzioni

Qualsivoglia violazione verrà sanzionata. In caso di inosservanza delle disposizioni sulla lealtà e l'integrità, il consiglio di fondazione prenderà i dovuti provvedimenti mediante richiamo, ammonimento o addirittura risoluzione dei rapporti contrattuali. È fatta salva l'applicazione di misure penali.

Schwyz, 25 aprile 2018